

Proc.n° XXX /2021 Ruolo Generale Lavoro.



TRIBUNALE DI PISTOIA
Sezione Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo
grado, dott. XXXXXX XXXXX

nel procedimento n. XXX / 2021 , Ruolo Lavoro, tra

XXXXXX XXXXX , rappresentata e difesa dall'avvocato ROTUNDOSIMONA

RICORRENTE

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE , rappresentato e difeso dall'avvocatoXXXXXXXXX

,

CONVENUTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ragioni della decisione

La causa è stata discussa all'udienza "cartolare" odierna mediante le note scritte depositate dalle parti. Nella proprie note scritte le parti si sono riportate ai propri atti difensivi e alle rispettive istanze e conclusioni.

La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti.

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni e nei limiti che si preciseranno in seguito.

Parte ricorrente chiede il riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti prima della conferma in ruolo; l'accertamento del suo diritto all'integrale ed immediata valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera e, dunque, ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali; ed infine l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio (con contratto a tempo indeterminato) alla data del 1° settembre 2010.

Il Miur, nella propria memoria di costituzione, contesta le domande di parte ricorrente.

La ricorrente è una collaboratrice scolastica assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del MIUR in data 01.09.2014. Prima dell'immissione in ruolo ha prestato servizio alle dipendenze del MIUR in virtù di reiterati contratti a tempo determinato.

Alla ricorrente, assunta ripetutamente a tempo determinato, è stata applicata la disciplina dettata dai vari CCNL del comparto Scuola succedutisi nel tempo (art. 47 del CCNL 4.8.1995 per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995, confermato sul punto dal successivo C.C.N.L. del 26.05.1999, dal C.C.N.L. 2006/2009, dal CCNL del 4 agosto 2011 e dal CCNL del 19.04.2018), fondata sul principio secondo cui al personale non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi. Inoltre, è pacifico tra le parti che il Ministero convenuto, in sede di ricostruzione della carriera della ricorrente, nel frattempo assunta a tempo indeterminato, ai fini della sua collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali (cfr. decreto prot. n. 2522 del 16.01.2017 e decreto prot. n. 45 del 03.06.2019), ha applicato le disposizioni contenute negli articoli 569 e 570 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) e all'art. 4, comma 13, D.P.R. n. 399/1988, dove viene stabilito che: a. il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto 1. ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi per il periodo eccedente 2. ai soli fini economici per il rimanente terzo. b. è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Quindi, per effetto di tali disposizioni anni 0, mesi 7 e giorni 5 di servizio non di ruolo sono stati riconosciuti ai soli fini economici e quindi non sono stati, secondo

parte ricorrente, immediatamente valutati ai fini della corretta collocazione del ricorrente negli scaglioni stipendiali corrispondenti alla complessiva anzianità di servizio.

La ricorrente, infine, afferma che, sempre in sede di ricostruzione della carriera, si è vista applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 19 luglio 2011, che ha soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3 -8 , con conseguente mancata fruizione della clausola di salvaguardia prevista dallo stesso accordo del 19 luglio 2011 esclusivamente in favore dei docenti e ATA assunti con contratto a tempo indeterminato e formulata nei termini che seguono: Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010 , inserito nella preesistente fascia stipendiale 0 -2 anni, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale 3 -8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9 -14 anni”.

L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 applicabile alla fattispecie in esame prevede che: “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore e' riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della meta'. 3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti. 4. I riconoscimenti di servizi gia' effettuati in applicazione di norme piu' favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.

I decreti di ricostruzione di carriera e il certificato storico di servizio prodotti documentano i periodi di inizio e fine di servizio pre ruolo prestati dalla ricorrente alle dipendenze del Ministero convenuto. Applicata dall'amministrazione la norma di diritto interno, alla ricorrente è stata riconosciuta, in sede di immissione in ruolo, una posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio inferiore rispetto a quella che avrebbe ottenuto in presenza di un riconoscimento integrale del pre-ruolo prestato. Posto che non è contestato dal Ministero resistente il trattamento differenziato rispetto al personale assunto a tempo indeterminato senza servizio pre-ruolo, e dunque il danno subito per effetto della disparità di trattamento dalla ricorrente, dipendente A.T.A. immesso in ruolo a tempo indeterminato, che si è visto riconoscere in parte il servizio pre ruolo prestato, è orientamento oramai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione quello per cui: “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della

scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi; il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato" (massima di Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/11/2019, n. 31150). Come argomentato dalla Cassazione, infatti: "a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (XXXXXX, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, XXXXXXXX, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (XXXXXX, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, XXXXXXXX, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, XXXXX; 7.3.2013, causa C-393/11, XXXXXXX); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze

di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, XXXXX e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 XXXXX)"(v. cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/11/2019, n. 31150). In virtù della assoluta identità di mansioni ed obblighi contrattuali rispetto ai colleghi di ruolo (non contestata da controparte) in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento, la norma di diritto interno menzionata va disapplicata perché contrastante con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva UE.

Alla ricorrente deve essere riconosciuto integralmente e giuridicamente il servizio prestato con contratti a tempo determinato (e relativo trattamento economico), negli anni scolastici indicati nel prospetto riassuntivo contenuto nel ricorso, pari ad anni 5, mesi 8 e giorni 22.

Parte ricorrente lamenta la mancata applicazione della c.d. clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio alla data del 1 settembre 2010.

La domanda è fondata.

La Corte di Cassazione, infatti, al riguardo, ha stabilito che: "trattasi innanzitutto di una norma che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo c.c.n.l., riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto l'11 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso c.c.n.l. quadro, tutto il personale della Scuola. Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente c.c.n.l. Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni". Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato".

La Corte argomenta, sostenendo che: “tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 07/02/2020, n. 2924).

Di conseguenza la norma va disapplicata in punto di limitazione ed estesa a tutto il personale e la ricorrente diritto al pagamento relativo allo scatto di fascia 3-8 anni. Il Decreto Ministeriale n. 3 del 2011, il C.C.N.L. del 13 marzo 2013 e il C.C.N.L. del 7 agosto 2014, ciascuno nel suo ambito, hanno regolato il recupero delle annualità 2010 – 2011 – 2012, che pertanto devono computarsi ai fini della ricostruzione carriera del personale scolastico. L'art. 9, comma 23, del DL 78/2010, convertito nella legge n. 122 del 30/7/2010 aveva, in estrema sintesi, previsto la non utilità degli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini della progressione economica per il personale scolastico. Successivamente: il Decreto interministeriale (Miur e Mef) n. 3 del 14 gennaio 2011 ha previsto il recupero dell'anno 2010 ai fini della progressione economica; il CCNL del 13 marzo 2013 ha previsto il recupero dell'anno 2011 ai fini della progressione economica; il CCNL del 07 agosto 2014 ha previsto il recupero dell'anno 2012 ai fini della progressione economica.

Sussiste, quindi, il diritto di parte ricorrente alle differenze retributive richieste nel ricorso, la cui quantificazione non è stata contestata da parte convenuta, e che tengono conto della eccezionale prescrizione quinquennale.

Le spese di lite si compensano integralmente alla luce dell'assoluta novità e controvertibilità delle questioni dirimenti il presente giudizio.

P.Q.M.

condanna il Ministero dell'Istruzione a valutare ai fini giuridici ed economici l'intero servizio pre ruolo prestato dalla ricorrente prima dell'immissione in ruolo;

- condanna il Ministero dell'Istruzione a riconoscere a parte ricorrente l'anzianità di servizio corrispondente ai servizi pre-ruolo a tempo determinato prestato come personale A.T.A. e a collocarla nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità per l'effetto maturata;

- condanna il Ministero dell'Istruzione ad applicare alla ricorrente la clausola di salvaguardia dell'accordo sindacale del 4 agosto 2011;
- condanna il Ministero dell'Istruzione a corrispondere a parte ricorrente le relative differenze stipendiali, così come quantificate nel ricorso;
- compensa le spese di lite.

Pistoia, 13/09/2022

Il Giudice

Dott. XXXXXX XXXXX